

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

53/2014 Aprile/08/2014 (*) Napoli 11 Aprile 2014

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2014 del D.L. N. 47/2014 (c.d. "decreto casa") torna il limite di spesa detraibile per l'acquisto dei mobili corrispondente all'importo dei costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione.

Di seguito una disamina del suddetto beneficio fiscale e della sua evoluzione normativa.

Come noto, con il **D.L. n. 63 del 4 giugno 2013**, convertito con modificazioni nella **Legge n. 90 del 3 agosto 2013**, il Legislatore ha introdotto nel panorama tributario italiano *una specifica detrazione Irpef, nella misura del 50%, con riferimento alle spese sostenute dal contribuente per arredi e mobili,* nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio, *con un massimale di spesa pari ad euro 10.000,00.*

In sintesi, ai contribuenti che fruiscono della <u>detrazione per il recupero edilizio</u> è riconosciuta <u>una detrazione dall'imposta lorda in dieci rate</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>nella misura del 50%</u> delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione suddetta risulta poi stata prorogata dalla Legge di stabilità 2014 dal 31.12.2013 **al 31.12.2014.**

BENI AGEVOLABILI

Rientrano tra i <u>"mobili" agevolabili,</u> a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. **Non sono agevolabili,** invece, gli **acquisti di porte, di pavimentazioni** (ad esempio, il parquet), di **tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.**

Si precisa, inoltre, che <u>possono essere agevolate solo le spese sostenute</u> <u>per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.</u> Sebbene la disposizione in esame non lo preveda espressamente, detto requisito deve ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati.

Gli acquisti dei beni agevolabili per dare diritto alla detrazione fiscale devono essere sostenuti dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto.

TIPOLOGIA DI LAVORI EDILI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

L'Agenzia delle Entrate nella circolare esplicativa **n. 29/E del 18 settembre 2013** ha chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame non sono limitati alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali.

In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:

di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- → di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3

 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

 e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

TEMPISTICA DA RISPETTARE PER SOSTENIMENTO SPESE MOBILI

Nonostante la normativa non preveda indicazioni specifiche al riguardo, oltre a quella dell'esistenza dell'intervento "legittimante" (id. lavori di ristrutturazione edilizia), la circolare 29/E/2013 contiene **tre specifiche relative alla tempistica da rispettare:**

- 1) è necessario che il contribuente abbia sostenuto spese (relative all'intervento legittimante) <u>a decorrere dal 26 giugno 2012</u>. Tale parametro temporale è considerato elemento sufficiente a far ritenere (oggettivamente) che l'acquisto sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati;
- 2) le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono esser state sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile;

3) la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

ADEMPIMENTI PER BENEFICIARE DETRAZIONE FISCALE

Come detto in precedenza, il beneficio fiscale in esame è ancorato a quello per il recupero del patrimonio edilizio, pertanto anche gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere per beneficiare della detrazione fiscale sono del tutto simili.

Infatti, per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che <u>i</u> contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa Agenzia Entrate del 4 luglio 2013).

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, <u>è</u> consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

EVOLUZIONE NORMATIVA DETERMINAZIONE TETTO DETRAIBILE

Come sopra riportato, la legge di stabilità 2014 con la proroga al 31.12.2014 del bonus mobili aveva anche previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non potesse essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

Successivamente però, **l'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 151/2013** (c.d. "Salva Roma bis") <u>ha soppresso detta limitazione</u>. L'unico limite in vigore risultava quindi essere quello di 10.000 €, per cui anche nel 2014 a fronte, per esempio, di una ristrutturazione del valore di 3.000 euro si poteva portare in detrazione l'acquisto di mobili per 10.000 euro beneficiando così di un bonus Irpef spalmato su dieci anni.

La suddetta disposizione tuttavia è decaduta, a seguito della mancata conversione del citato D.L. n. 151/2013.

Ciononostante, con l'avvento del governo Renzi, la norma che prevedeva l'eliminazione del nuovo tetto contenuta nel D.L. 151/2013 (poi decaduto), è stata riproposta all'interno del D.L. 47/2014.

La suddetta modifica normativa è stata fatta saltare però dal Quirinale.

Secondo la Presidenza della Repubblica, infatti, si trattava di una norma identica a quella già contenuta nel decreto legge Salva Roma-bis (D.L. 151/2013) decaduto. E come noto la reiterazione delle norme dei decreti legge è da molti anni vietata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenza Consulta n. 360/96), per cui dal D.L. 47/2014 è stata stralciata la disposizione che eliminava il tetto di spesa.

Ciò comporta la totale riviviscenza di quanto introdotto dalla Finanziaria 2014 e pertanto, <u>l'agevolazione non trova soltanto il limite di spesa di € 10.000</u> ma anche quello dell'importo sostenuto per le spese dei lavori di recupero edilizio.

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio (*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC